

(N. 1063)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1950 (V. Stampato N. 722)

d'iniziativa dei deputati NEGRARI, ANGELINI, TOGNI e GUERRIERI Filippo

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 MAGGIO 1950

Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli,  
Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei marmi

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana si intendono estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 2.

Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

Nella determinazione dei valori venali dei terreni ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione non deve tenersi calcolo di qualsiasi incremento di valore che sia direttamente connesso con la costruzione o progettazione di opere pubbliche eseguite nei territori dei comuni indicati all'articolo 1.

#### Art. 4.

Il termine di due anni previsto dall'articolo 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è determinato in mesi sei anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

I comuni di cui all'articolo 1 fanno parte del Consorzio per la zona apuana. Ciascuno

dei comuni stessi nomina un rappresentante nel Consiglio del Consorzio.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio modificherà il proprio statuto per adeguarlo alle disposizioni della presente legge. Le modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 7.

Non sono applicabili ai comuni predetti le disposizioni degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e quelle dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.